



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 196/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS

Presidente

Tommaso PARISI

Consigliere

Valeria MISTRETTA

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di TRAMAGLINI Joseph, nato a Nocera Inferiore (SA) il 19.11.1977, residente in Alghero in via Libero Meledina n. 12, C.F. TRMJPH77S19F912C.

Visto l'atto di citazione depositato il 5 dicembre 2023, iscritto al n. 26060 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2024, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Francesca SERRA, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA e il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Regionale Elisabetta USAI.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio il sig. Joseph TRAMAGLINI per vederlo condannare al pagamento in favore del Ministero

della difesa della somma di euro 2.480,00 o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia. Con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.

Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione (prot. n. 54199 del 27 marzo 2023), trasmessa dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Alghero, di un presunto danno erariale, emerso a seguito di accertamenti in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi da parte di TRAMAGLINI Joseph, militare in forza all'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero (Capitaneria di Porto), ruolo sergenti (2° Capo Aiutante Np/Oe).

Nella segnalazione si precisa che la Compagnia di Alghero della Guardia di Finanza ha proceduto ad avviare e sviluppare un controllo d'iniziativa in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi nei confronti del sig. TRAMAGLINI in quanto quest'ultimo, durante un controllo nei confronti di un esercizio commerciale in materia di corretta applicazione degli obblighi inerenti al possesso della certificazione verde "covid 19", veniva identificato dai militari mentre svolgeva l'attività di "Disk Jockey" all'interno del locale.

Con la successiva consultazione di "social network" (Facebook ed Instagram) sono stati acquisiti post, locandine, immagini e video che ritraggono il sig. TRAMAGLINI intento a svolgere l'attività di "Disk Jockey" presso molteplici esercizi commerciali della città di Alghero risalenti fino al 2019.

Il militare, arruolato in data 9 maggio 1997, risulta in servizio presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero a far data dal 6 settembre 2010 e, dal 1° gennaio 2019, ricopre l'incarico di "Addetto alla Sezione TAO - Ufficio Gente di Mare, Armamento e Spedizioni e Pesca" e svolge il proprio ufficio attenendosi al normale orario di lavoro settimanale articolato secondo i

seguenti orari: - lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00; - martedì e giovedì dalle ore 08:00 alle ore 17:30.

Dall'attività istruttoria è risultato che il sig. TRAMAGLINI aveva presentato diverse comunicazioni (indicate alla pagina 2 dell'atto di citazione) relativamente allo svolgimento di attività extraprofessionale, dichiarando il carattere artistico/culturale della stessa e l'assenza di compensi

Il Comandante del Corpo, con nota n. 458 del 21 gennaio 2022, ha disposto i termini e i modi di svolgimento delle attività dichiarate, al fine di garantire l'assoluta compatibilità delle stesse con i doveri d'ufficio e con la dignità del ruolo senza pregiudicare il possibile impiego con funzioni di polizia, ordinandogli, in particolare, di astenersi dal compiere l'attività "sul demanio marittimo e in ambiti soggetti a controlli" da parte dell'Ufficio Circondariale marittimo di Alghero nell'esercizio dei compiti d'Istituto.

A seguito delle prescrizioni impartite dal Comandante, il sig. TRAMAGLINI ha provveduto a comunicare (senza richiedere la doverosa autorizzazione) il suo impegno a prestare una collaborazione artistico/musicale in qualità di intrattenitore "deejay" nel periodo compreso tra il 28.05.2022 e il 18.09.2022.

Nel corso delle indagini, inoltre, i militari della Guardia di Finanza – Compagnia di Alghero, hanno escusso i cd. committenti di incarico, ossia coloro i quali (persone fisiche e/o giuridiche riconducibili ad imprese operanti localmente nel settore della ristorazione, bar e caffè, locali da intrattenimento) avevano incaricato il sig. Tramaglini di operare per loro conto come disk jockey nelle aree della Città di Alghero (tutte poste lungo area demaniale).

In data 10.10.2022, alla luce delle risultanze delle precedenti verifiche, veniva escusso Tramaglini Joseph.

A seguito dell'attività ispettiva svolta, è, pertanto, emerso come il contenuto delle note formalizzate dal sig. Tramaglini Joseph al proprio Comando sia evidentemente mendace, tenuto conto che il militare sottoscriveva il suo impegno a prestare collaborazioni artistico/musicali (in qualità di "deejay") prive di compenso. In realtà, come emerso nel corso delle indagini e da lui stesso dichiarato, ha percepito i compensi indicati nella tabella riassuntiva nelle pagine 8 e 9 dell'atto di citazione, per un totale di euro 2.480,00.

Per la medesima vicenda la Guardia di Finanza ha trasmesso Comunicazione di Notizia Reato nr. 182555/2022 del 25.10.2022 all'Autorità Giudiziaria competente per il delitto di cui all'art. 479 c.p. "Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici".

Secondo l'Ufficio requirente, i compensi percepiti dal militare, in rapporto di servizio con l'erario, pari a 2.480,00 euro, costituiscono danno erariale commesso dal sig. Tramaglini, per violazione dell' art. 53 del Dlgs.165/200.

La violazione del divieto determina, ai sensi dell'art. 53, comma 7, D.lgs. 30.3.2001 n. 165, l'obbligo di versare il compenso dovuto per le prestazioni svolte nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato a incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. L'elemento soggettivo della condotta illecita contestata è il dolo, in quanto il sig. Tramaglini ha intenzionalmente e reiteratamente svolto dette attività dichiarando falsamente alla propria Amministrazione che le stesse erano gratuite.

L'art. 1, comma 62, della legge n. 190/2012 (cd. legge Anticorruzione) ha introdotto nell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il comma 7 bis che prevede: "l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico

indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”. Come affermato dalle Sezioni Riunite in sede nomofilattica (SS.RR. 26/QM/2019), si tratta di una responsabilità erariale di natura risarcitoria “tipizzata” (e non sanzionatoria).

La suddetta normativa è stata recepita dalla Circolare n. M-D GMIL_04_0396572 del 31.07.2008 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, avente a oggetto "Disposizioni in materia di esercizio di attività extraprofessionali retribuite da parte del Personale Militare e di concessione delle relative autorizzazioni - Disciplina delle incompatibilità”.

Ritenendo sussistenti i necessari presupposti per una contestazione di danno erariale, il P.M. ha proceduto alla notifica dell’invito a dedurre previsto dall’art. 67 del codice di giustizia contabile nei confronti del sig. TRAMAGLINI, che ha presentato deduzioni scritte, con le quali non ha negato gli addebiti (salvo contestare la percezione di taluni compensi) e ha chiesto la possibilità di rivalutare l’importo contestato.

La Procura ha, comunque, confermato la correttezza dei calcoli relativi ai compensi e ha emesso l’atto di citazione per il conseguente danno erariale, dando però atto che con nota M_D MDAMMTA prot. n. 0065559 del 13 luglio 2023 la Direzione di Amministrazione – Sezione di Taranto ha comunicato che avrebbe operato le ritenute fino alla concorrenza di euro 2.480,00 in 10 rate da euro 248,00 dal mese di agosto 2023 al mese di maggio 2024, ma che al momento non si avevano conferme dell’effettivo avvio della procedura di recupero.

In data 4 novembre 2024 l'Ufficio requirente ha depositato la lettera della Marina Militare – Direzione di Amministrazione – Sezione di Taranto prot. n. 0061812 del 13/06/2024, pervenuta tramite P.E.C. del 13 giugno 2024, con la quale si informa di avere provveduto a operare le ritenute mensili sulle competenze stipendiali del Sottufficiale in argomento dal mese di agosto 2023 al mese di maggio 2024 per un totale di euro 2.480,00.

All'udienza dell'11 dicembre 2024 il P.M. ha preso atto dell'estinzione integrale del danno.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, constatata la regolare instaurazione del contraddittorio, visto che l'atto di citazione è stato notificato al convenuto a mani proprie l'8 gennaio 2024, deve essere dichiarata la contumacia del signor Joseph TRAMAGLINI, ai sensi dell'art. 93 del codice di giustizia contabile.

In via pregiudiziale, la Sezione prende atto dell'avvenuto recupero delle somme richieste in citazione al convenuto da parte della Marina Militare - Direzione di Amministrazione - Sezione di Taranto, conclusosi successivamente al deposito dell'atto di citazione.

La sopravvenuta mancanza del danno rende la domanda improcedibile.

Tale condizione comporta, infatti, non una pronuncia assolutoria, ma soltanto la constatazione del sopravvenuto venir meno dell'interesse all'azione, con la conseguenza dell'improcedibilità della domanda.

Da un lato, non vi può essere luogo a condanna, perché l'eventuale danno contestato non è più attuale, dall'altro, per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Veneto,

sentenza n. 208/2021), la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, la qual cosa non è avvenuta nel caso in esame.

La definizione della controversia sulla base di una questione pregiudiziale giustifica la compensazione delle spese, ex art. 31 del codice di giustizia contabile.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara la domanda improcedibile.

Spese compensate.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(f.to digitalmente V. Mistretta)

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 19/12/2024.

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus